

Pordenone, li 28/10/2022

**CIRCOLARE INFORMATIVA N° 41/2022**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Importante sentenza di “stop alla condanna” di una S.r.l. per responsabilità 231.</b>
-----------------	--

Con la presente circolare riportiamo una rilevante sentenza in materia di responsabilità amministrativa dell'ente (Decreto Legislativo 231/2001).

La Corte di Cassazione **ha annullato** una sentenza che stabiliva la condanna di una S.r.l. (a causa del verificarsi di un infortunio sul lavoro integrante uno dei reati presupposto 231) grazie al fatto che **l'azienda si era dotata, in epoca precedente al reato, di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231.**

Il reato presupposto che portò all'accertamento della responsabilità 231 fu il **delitto di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

**Il caso:** una lavoratrice subì l'amputazione di alcune falangi a causa del mancato arresto delle lame dell'apparecchio impiegato per il taglio della mozzarella per la pizza, nonostante fosse azionato il comando di arresto. La colpa dell'infortunio fu attribuita all'RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e di conseguenza anche alla società, trattandosi di reato commesso da un soggetto intraneo all'azienda e al fine di conseguire un vantaggio alla società, cioè un risparmio di spesa rappresentato dalla mancata messa in sicurezza della macchina.

I primi due gradi di giudizio ritennero (erroneamente) fondata la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. A seguito di ricorso per Cassazione, il giudice ha annullato la condanna della società per i seguenti motivi:

- **L'ente era dotato di Modello Organizzativo di Gestione e Controllo**, già in essere in epoca precedente alla commissione del reato;
- L'autore del reato – l'RSPP – nei precedenti gradi di giudizio era stato erroneamente considerato come soggetto apicale. Al contrario, **l'RSPP è comunque un dipendente** della società e deve in ogni caso riferire al mandante (datore di lavoro).

Si allega la citata sentenza 34943/22 del 21 settembre 2022 per eventuali approfondimenti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione 231 Dott.ssa Ghet Gabriela, cell. 328 711 6374, mail [gestione231@applika.net](mailto:gestione231@applika.net)

Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito [www.applika.net](http://www.applika.net)

Cordiali saluti,

**APPLIKA Srl**

Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al Reg. UE. 679/2016, se non intendete più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarvi contattando Applika srl al seguente indirizzo e-mail: [amministrazione@applika.net](mailto:amministrazione@applika.net)

APPLIKA SRL

SEDE LEGALE E STUDI CONSULENZA  
via Beato Odorico, 7 - 33170 Pordenone (PN)  
Tel. +39 0434 247632 - Fax +39 0434 245765  
info@applika.net - PEC: applika@pec.applika.net

[www.applika.net](http://www.applika.net)

C.F. e P.IVA 01472540937 - REA PN - 79453  
Capitale sociale € 26.250,00

Azienda con Sistema di Gestione  
Qualità e Sicurezza certificato  
secondo le norme ISO 9001:2015  
e UNI EN ISO 45001:2018



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

CFA **AiFOS**  
Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro